

## Allegato A

**COMPENSI SPETTANTI AI COMMISSARI AD ACTA**  
(Importi da corrispondere al commissario al lordo, oltre le spese sostenute)

**Tabella 1 – Interventi sostitutivi in materia di approvazione di atti finanziari, bilanci di previsione - salvaguardia equilibri di bilancio - rendiconti**

Classe degli enti locali	Indennità		
	Deliberazione commissariale di approvazione dello schema in sostituzione della giunta (euro)	Diffida al consiglio, con assegnazione di termini, per l'approvazione definitiva (*) (euro)	Deliberazione commissariale in sostituzione del consiglio (euro)
Fino a 5.000 abitanti	200,00	150,00	250,00
Da 5.001 a 10.000 abitanti	300,00	200,00	350,00
Da 10.001 a 40.000 abitanti	350,00	250,00	400,00
Da 40.001 a 100.000 abitanti	400,00	300,00	450,00
Da 100.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi da 40.001 a 100.000 abitanti + città di Enna + province regionali fino a 250.000 abitanti	450,00	350,00	500,00
Da 250.001 a 500.000 abitanti e capoluoghi da 100.001 a 500.000 abitanti + province regionali fino a 500.000 abitanti	500,00	400,00	550,00
Comuni e province regionali oltre 500.000 abitanti	550,00	450,00	600,00

(\*) Previa verifica e valutazione della documentazione propedeutica all'adozione dello strumento finanziario.

**Tabella 2 – Interventi sostitutivi in materia di: recupero crediti; riconoscimento debiti fuori bilancio seguito di sentenze definitive**

Valore in euro del credito da recuperare	Indennità (euro)
Fino a 10.000 euro	300,00
Da 10.001 a 50.000 euro	400,00
Da 50.001 a 100.000 euro	500,00
Da 100.001 a 200.000 euro	700,00
Da 200.001 a 500.000	900,00
Oltre 500.000 euro	1.500,00

**Tabella 3 – Interventi sostitutivi in materia di: espressione del parere necessario per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; adempimenti previsti dall'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, nomine, elezioni e designazioni**

Classe degli enti locali	Indennità	
	Diffida all'organo, ufficio competente dell'ente, con assegnazione di termini, per l'approvazione definitiva (*) (euro)	Approvazione commissariale dell'atto in sostituzione dell'organo, ufficio inadempiente (euro)
Fino a 5.000 abitanti	100,00	200,00
Da 5.001 a 10.000 abitanti	150,00	300,00
Da 10.001 a 40.000 abitanti	200,00	350,00
Da 40.001 a 100.000 abitanti	250,00	400,00
Da 100.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi da 40.001 a 100.000 abitanti + città di Enna + province regionali fino a 250.000 abitanti	300,00	450,00
Da 250.001 a 500.000 abitanti e capoluoghi da 100.001 a 500.000 abitanti + province regionali fino a 500.000 abitanti	350,00	500,00
Comuni e province regionali oltre 500.000 abitanti	400,00	550,00

(\*) Previa verifica e valutazione della documentazione propedeutica all'adozione dell'atto.

Tabella 4 - Interventi sostitutivi in materia di edilizia scolastica: approvazione degli atti in sostituzione degli organi comunali ed invio della richiesta alla CC.DD.PP.

Valore in euro del progetto	Indennità (euro)
Fino a 100.000 euro . . . . .	300,00
Da 100.001 a 300.000 euro . . . . .	400,00
Da 300.001 a 500.000 euro . . . . .	500,00
Da 500.001 a 700.000 euro . . . . .	600,00
Da 700.001 a 1.000.000 euro . . . . .	700,00
Oltre 1.000.000 euro . . . . .	1.000,00

(2009.8.574)072

**ASSESSORATO DELLA SANITA'**

DECRETO 10 febbraio 2009.

**Determinazione dell'indennità di residenza da corrispondere ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, per l'anno 2008.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PER L'ASSISTENZA SANITARIA  
ED OSPEDALIERA E LA PROGRAMMAZIONE  
E LA GESTIONE DELLE RISORSE CORRENTI  
DEL FONDO SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2008, che ha approvato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, che all'art. 1 prevede il pagamento dell'indennità di residenza ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;

Considerato che:

— l'Ufficio legislativo e legale, con parere n. 744/338.11.06 del 16 gennaio 2007, ha affermato che, per quanto riguarda i dispensari farmaceutici, l'esame della normativa porta a considerare che al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico spetta l'indennità di gestione ai sensi della legge n. 221 del 1968, così come modificata dalla legge n. 362 del 1991;

Visto il decreto n. 01008/08 del 7 maggio 2008, con il quale è stata rivalutata, per l'anno 2007, l'indennità di residenza nella misura sottoindicata:

— € 6.141,52 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

— € 4.501,94 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

— € 2.557,94 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;

Visto l'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1987, n. 8, il quale prevede che l'indennità di che trattasi viene rivalutata annualmente con decreto dell'Assessore regionale

per la sanità in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno precedente;

Ravvisata la necessità di provvedere alla rivalutazione per l'anno 2008, in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno precedente, dell'indennità di residenza da erogare ai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/87, nonché alla rivalutazione dell'indennità di gestione da erogare al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico ai sensi della legge n. 221 del 1968, così come modificata dalla legge n. 362 del 1991;

Accertato che l'indice di variazione percentuale dell'anno 2007 è pari all'1,7%;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 2008, da erogare ai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale n.8/87 viene determinato nella misura sottoindicata:

— € 6.245,92 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

— € 4.578,47 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

— € 2.601,42 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Art. 2

L'ammontare dell'indennità di gestione da corrispondere al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico ai sensi della legge n. 221 del 1968, così come modificata dalla legge n. 362 del 1991, per l'anno 2008, viene determinato nella misura di € 693,14.

Art. 3

Con successivo provvedimento si procederà, sulla base delle richieste pervenute in merito dalle aziende unità sanitarie locali, ad assegnare le somme necessarie al pagamento delle indennità citate, che, sulla scorta degli importi richiesti dalle aziende unità sanitarie locali per l'anno 2007, e rivalutati, ammontano a complessivi € 1.039.350,91 e troveranno capienza nel capitolo 413715 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per il con-